



Procedure transitorie PPPM e RVC

**Chiarimenti operativi
art.16. DM 11 gennaio 2017**

Procedura transitoria per la presentazione delle PPPM, RVC-S e RVC-A

L'art.16 del DM 11 gennaio 2017 prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia possibile presentare l'istanza per l'accesso al meccanismo ai sensi del DM 28 dicembre 2012 secondo quanto segue.

Tenuto conto che la metodologia di valutazione dei risparmi a consuntivo (PPPM), definita dal DM 28 dicembre 2012, è stata sostituita ai sensi del DM 11 gennaio 2017 dal Progetto a Consuntivo (PC) e tenuto conto, invece, che le schede tecniche RVC-S e RVC-A sono state eliminate, è possibile, **entro e non oltre il 02/10/2017**¹, presentare i progetti standardizzati, analitici e a consuntivo (PPPM) secondo le disposizioni del DM 28 dicembre 2012 nei seguenti casi:

- a. per i **progetti standardizzati (RVC-S) che al 04/04/2017 hanno raggiunto la soglia minima**.
Si specifica, pertanto, che le RVC-S con *data di avvio del progetto*² successiva al 04/04/2017 non possono essere presentate.
Sono comunque ammessi gli interventi realizzati fra la *data di avvio del progetto* e la data di presentazione della RVC-S;
- b. per i **progetti analitici (RVC-A) che al 04/04/2017 hanno concluso il periodo di monitoraggio della prima richiesta**³.
Si specifica, pertanto, che le RVC-A con data di *fine periodo di riferimento* successiva al 04/04/2017 non possono essere presentate.
Si ricorda che il periodo di riferimento della prima richiesta è minore o uguale a 12 mesi e che deve decorrere entro 12 mesi dalla data di prima attivazione. Inoltre si ricorda che il raggiungimento della soglia minima (RNI pari a 40 tep), così come previsto all'art.10, comma 2, delle Linee Guida EEN 9/11, deve avvenire nel corso del periodo di riferimento della prima richiesta.
Infine, si specifica che possono essere rendicontati i soli interventi che abbiano generato risparmi nel periodo di riferimento della prima richiesta;
- c. per i **progetti a consuntivo (PPPM), i cui interventi al 04/04/2017 sono in corso di realizzazione**.
L'art.2, lettera f), del DM 11 gennaio 2017 definisce la data di avvio della realizzazione del progetto come *"la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Non rilevano ai fini della determinazione della data di inizio dei lavori il momento di acquisto del terreno, i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari"*.
Pertanto, per gli interventi con data di avvio di realizzazione del progetto successiva al 04/04/2017, non possono essere presentate PPPM.

Per tutte le tipologie di progetti sopra richiamati è possibile inoltrare l'istanza attraverso il Portale Efficienza Energetica.

¹ Poiché i 180 gg terminano domenica 01/10/2017, si intende concluso il periodo transitorio il 02/10/2017.

² È la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima, di cui all'articolo 10 delle LG EEN 9/11.

³ Considerato che l'art. 16 fa riferimento a nuovi progetti presentati nel periodo transitorio, s'intende che il periodo di monitoraggio così come enunciato al medesimo articolo corrisponda al periodo di riferimento della prima richiesta, così come definito all'art. 5.3 delle LG EEN 9/11.

La data di avvio della realizzazione del progetto

In base a quanto riportato all'art. 2, comma 1, lettera f), del DM 11 Gennaio 2017, la **“data di avvio della realizzazione del progetto”**, ai fini della determinazione del termine ultimo per la presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo CB, corrisponde **alla data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, ovvero alla data di avvio della fase “esecutiva” di un progetto di efficienza energetica.**

La fase “lavori di realizzazione dell'intervento”, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere costituita da:

- lavori di pre-installazione, quali:
 - lavori di demolizione ed opere civili, finalizzati alla preparazione del sito per l'installazione dei componenti oggetto dell'intervento di efficienza energetica;
 - smontaggio del componente da sostituire con il componente oggetto dell'intervento;
 - installazione di componenti accessori strettamente riconducibili al componente oggetto dell'intervento;
 - modifica del *layout* di processo per consentire l'installazione dei nuovi componenti;
- consegna dei componenti principali oggetto dell'intervento;
- installazione dei componenti principali oggetto dell'intervento;
- collaudo dei componenti oggetto dell'intervento.

Pertanto, così come definita nel DM 11 gennaio 2017, la data di avvio della realizzazione del progetto corrisponde alla data di inizio della fase “lavori di realizzazione dell'intervento”. Infatti, ad esempio, nel caso di progetto di efficienza energetica relativo alla sostituzione di lampade esistenti con lampade a LED, qualora la consegna delle nuove lampade avvenisse prima dei lavori di pre-installazione da effettuare sui quadri per l'installazione dei componenti, la data di avvio della realizzazione del progetto sarebbe identificabile con la data di consegna delle lampade a LED.

Il soggetto proponente, al fine di consentire l'identificazione della data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, dovrà fornire:

- 1) **Diagramma di Gantt del progetto di efficienza energetica**, mediante il quale siano rappresentati graficamente e opportunamente commentati le sequenze, la durata e l'arco temporale di ogni singola attività del progetto;
- 2) Idonea **documentazione attestante l'implementazione delle singole attività della fase “lavori di realizzazione dell'intervento”**. In particolare, in base allo specifico progetto, il soggetto proponente dovrà fornire idonea documentazione utile a comprovare il cronoprogramma dei lavori di realizzazione dell'intervento. Ad esempio, potrà essere opportuno trasmettere la seguente documentazione:
 - a. certificazione attestante l'avvenuto smontaggio del componente da sostituire rilasciata dal soggetto terzo che ha effettuato i lavori e/o dal responsabile dello stabilimento;
 - b. certificazione attestante le opere di demolizione, le opere civili, ecc..., rilasciata dal soggetto terzo che ha effettuato i lavori e/o dal responsabile dello stabilimento;
 - c. certificazione di installazione dei componenti accessori;
 - d. documento a firma del responsabile di stabilimento sull'avvenuta modifica del layout del processo;
 - e. documento di consegna dei componenti principali oggetto dell'intervento.

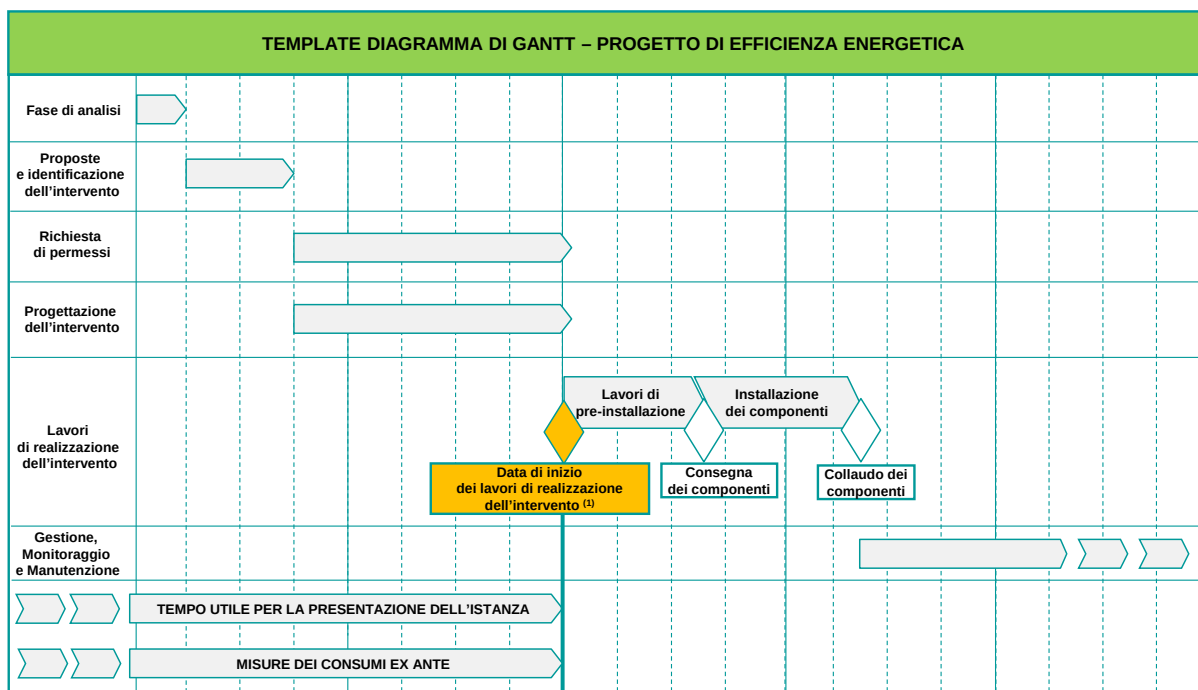
Esempio di programmazione di un progetto di efficienza energetica e criteri di identificazione della data di avvio della realizzazione del progetto

A titolo esemplificativo, le fasi di un progetto di efficienza energetica possono essere descritte come segue:

- Fase di analisi mediante una diagnosi energetica
- Proposte e identificazione dell'intervento
- Richiesta di permessi
- Progettazione dell'intervento
- **Lavori di realizzazione dell'intervento**
 - o lavori di pre-installazione:
 - lavori di demolizione ed opere civili, finalizzati alla preparazione del sito per l'installazione dei componenti oggetto dell'intervento di efficienza energetica;
 - installazione di componenti accessori strettamente riconducibili al componente oggetto dell'intervento;
 - o consegna dei componenti principali oggetto dell'intervento;
 - o installazione dei componenti principali oggetto dell'intervento;
 - o collaudo dei componenti oggetto dell'intervento.
- Gestione, monitoraggio e manutenzione

Di seguito una rappresentazione grafica:

- della sequenza delle fasi del progetto di efficienza energetica;
- della data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento;
- del periodo temporale utile per la presentazione della richiesta;
- del periodo temporale delle misure dei consumi, ai fini della determinazione del consumo di baseline, da definire secondo quanto disposto all'allegato 1 del DM 11 Gennaio 2017



(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera f) del DM 11 Gennaio 2017, costituisce la "data di avvio della realizzazione del progetto", necessariamente successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi